

Francesca

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga
(ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 17 del D.L. n. 9/2020)

Il giorno 22 del mese di aprile dell'anno 2020, in via telematica, si sono riuniti:

- l'Azienda **Diffusione Tessile S.r.l.**, con sede legale in Cavriago (RE), via F. Santi n. 8, codice fiscale/partita IVA 01044120358, matricola INPS 6801935709, rappresentata dal Direttore Amministrazione del Personale, Dott. Gonzaga Giuseppe, assistito dal Consulente del Lavoro, Dott. Gabriele Arveda (d'ora in avanti, per brevità, "l'Azienda");

- per le OO.SS. di categoria:

Filcams Cgil Nazionale, Sig.ra Francesca Mandato;

Fisascat Cisl Nazionale, Sig. Marco Demurtas;

Uiltucs Nazionale, Sig. Stefano Franzoni.

Congiuntamente, per brevità, "le Parti".

Premesso

- a) che l'Azienda, operante nel settore commercio di abbigliamento ed accessori femminili, ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'art. 22, D.L. 18/2020 del 17 marzo 2020, in favore di n. 637 lavoratori dipendenti in conseguenza dell'impatto delle misure di contenimento del virus COVID - 19 previste dalla normativa vigente, da ultimo dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020, cd. "Chiudi Italia", che ha imposto la temporanea sospensione di tutte le attività aziendali. I lavoratori risultano operanti nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto;
- b) che l'Azienda ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitata ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al D.Lgs. 148/2015 (Cigo, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale) ovvero i lavoratori non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso per accedervi (es. lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni);
- c) che l'Azienda ha inoltrato alle OO.SS. di categoria in data 03/04/2020 apposita informativa sindacale richiedendo l'intervento della CIGD ex art. 22, D.L. 18/2020 e, solo per le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, anche ex art. 17, D.L. 9/2020;

ST

Arveda

SS

F. M. M. A.

- d) che i lavoratori coinvolti di cui all'elenco allegato al presente accordo erano in forza alla data del 17 marzo 2020;
- e) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

tutto ciò premesso

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. le OO.SS. danno atto e condividono espressamente che i chiarimenti ricevuti nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione corretta e completa di ogni specifico aspetto della situazione aziendale e delle motivazioni che hanno determinato la decisione di procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
3. le Parti, a fronte della sospensione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd ai sensi dell'art. 22, D.L. 18/2020 per tutte le Regioni indicate al punto a) delle premesse nonché, per le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ritengono opportuno altresì ricorrere all'ammortizzatore sociale Cigd ai sensi dell'art. 17, D.L. 9/2020;
4. ai lavoratori interessati dalla sospensione dell'orario di lavoro sarà garantito, laddove si verificasse una parziale ripresa dell'attività, il principio dell'equa rotazione secondo le esigenze tecnico-organizzativo-produttive che andranno via via delineandosi e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso minimo preferibilmente di 48 ore, ma in ogni caso non inferiore a 24 ore;
5. le OO.SS., preso atto delle motivazioni addotte dall'Azienda in relazione alla necessità di richiesta del trattamento di Cigd e preso atto che non sussistono ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale, condividono che l'Azienda formuli istanza al Ministero del Lavoro per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata;
6. detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori di cui all'elenco allegato per un periodo pari a n. 9 settimane decorrenti dal 12.03.2020. Le Parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base agli scenari economici che si delineeranno al termine di tale primo periodo anche sulla scorta dei provvedimenti legislativi che saranno eventualmente approvati.
Per ciò che riguarda le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, le Parti concordano, fermo restando il termine di decorrenza fissato al 12.03.2020, di elevare il periodo a n. 13 settimane, ai sensi dell'art. 17, D.L. 9/2020 e così come previsto dalla circolare INPS n. 47/2020 paragrafo F). Per queste Regioni le nove settimane ex art. 22, D.L. 18/2020 decorreranno al termine delle prime quattro settimane di Cigd ex art. 17, D.L. 9/2020;

ST

AM

3

7. la richiesta interesserà un numero complessivo di 637 dipendenti e determinerà la sospensione dell'attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente. In caso di ripresa, anche parziale del lavoro, l'Azienda applicherà un criterio di rotazione come già indicato al punto 4 che precede;
8. l'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato;
9. le Parti convengono che gli istituti retributivi diretti ed indiretti per le quote a carico dell'Azienda, ad eccezione del t.f.r. che maturerà per intero, matureranno secondo i criteri previsti dal CCNL "G.D.O. Grande Distribuzione Organizzata" applicato in funzione dei periodi di attività effettivamente svolta e dei periodi di sospensione/riduzione;
10. l'erogazione dell'integrazione salariale ai lavoratori sarà effettuata attraverso il sistema del pagamento diretto da parte dell'INPS come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020 e dall'art. 17 del D.L. 9/2020;
11. le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.

Visto quanto sopra le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda – Diffusione Tessile S.r.l.

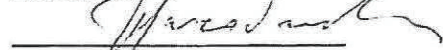


Per le OO.SS. di Categoria -

Filcams Cgil



Fisascat Cisl



Uiltucs

